Penale Sent. Sez. 2 Num. 39098 Anno 2017

Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: GALLO DOMENICO

Data Udienza: 11/07/2017

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

Peverello Luigi, nato a Reggio Emilia il 25/03/1967 avverso la sentenza 29/09/2016 della Corte d'appello di Bologna, I sezione penale;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppina Casella, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per rideterminazione della pena previa esclusione dell'aggravante.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 29/09//2016, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Rimini, in data 20/01/2016, riduceva la pena inflitta a Peverello Luigi per il reato di rapina impropria tentata e lesioni personali, rideterminandola in anni due di reclusione ed €. 400,00 di multa. Nella fattispecie l'imputato si era introdotto in una abitazione, sita in via Toselli, 1, di Riccione ed aveva

79~

tentato di impadronirsi del denaro contenuto all'interno dei marsupi lasciati temporaneamente incustoditi da due operai intenti a lavori di ristrutturazione; scoperto da questi aveva ingaggiato una violenta colluttazione, provocando lesioni personali ai due operai.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge, contestando la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 bis cod. pen. poiché il fatto era stato commesso all'interno di un cantiere edile e non in un luogo di privata dimora.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. Il ricorso è infondato.
- 2. La questione relativa ai confini del concetto di "privata dimora", di cui all'art. 624 bis cod. pen., introdotto dalla L.n.128/2001, e richiamato dal n. 3 bis, introdotto nel novero delle aggravanti di cui all'art. 628 dal D.L. n.94/2009, è stata oggetto di un dibattito giurisprudenziale, composto da un recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte che con la sentenza D'Amico (n. 31345/2017 del 23/03/2017, dep. il 22/06/2017) hanno posto il seguente principio di diritto:

"Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 624-bis cod. pen., i luoghi di lavoro non rientrano nella nozione di privata dimora, salvo che il fatto sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa. Rientrano nella nozione di privata dimora di cui all'art. 624-bis cod.pen. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare".

In motivazione le S.U. hanno rilevato che:

79~

Per di più occorre considerare che, nella descrizione della fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen., l'espressione "privata dimora" è preceduta dalle parole "in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte [...]".

Deve trattarsi, quindi, di un luogo "destinato" a privata dimora: il che rafforza il significato dell'espressione.

Il riferimento della norma è, allora, ad un luogo che sia stato adibito (in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico) allo svolgimento di atti della vita privata, non limitati questi ultimi soltanto a quelli della vita familiare e intima (propri dell'abitazione).

Va aggiunto ancora che, significativamente, la rubrica dell'art. 624-bis è intitolata «Furto in abitazione» e il riferimento è in linea con il significato restrittivo della nozione di privata dimora in precedenza evidenziato.

In essa vanno, conseguentemente, ricompresi i luoghi che, ancorché non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, abbiano, comunque, le "caratteristiche" dell'abitazione.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere respinto. Nel caso di specie il furto, poi trasformatosi in rapina impropria per la reazione dell'agente, è avvenuto proprio all'interno di una abitazione nella quale il prevenuto si era introdotto, approfittando dei lavori di ristrutturazione in corso. Orbene, non è revocabile in dubbio che l'abitazione sia un luogo destinato, per sua natura, a privata dimora. Il fatto che l'abitazione sia disabitata o consegnata ad una ditta edile, per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione, non ne muta la natura di luogo destinato a privata dimora, non aperto al pubblico e non accessibile a terzi senza il consenso del titolare.

Di conseguenza può essere affermato il seguente principio di diritto: <<l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 bis, cod. pen., in relazione all'art. 624 bis, sussiste anche nel caso in cui l'agente si introduca in una abitazione – quand'anche non utilizzata dai titolari - in cui siano in corso lavori di ristrutturazione>>.

3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Myra

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Così deciso, l' 11 luglio 2017

Il Consigliere estensore

(dr. Domenico Gallo)

Il Presidente (dr. Matilde Cammino)

llb--